



Federazione Italiana Sport Equestri

Egr. Sig. Massimiliano Di Valvasone

Roma, 26 settembre 2011
Prot. n.09292/11
Via email all'indirizzo ippico@valvasone.eu

Oggetto: quesito interpretativo articoli statuto

Con riferimento alla Sua mail del 25 agosto u.s., espongo quanto segue.

Quesito n. 1

Dalla documentazione esaminata non risulta che ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 comma 2 lettera c) dello Statuto federale ("decadenza del Consiglio federale") atteso che la sopravvenuta vacanza dei membri del Consiglio è stata correttamente integrata con la nomina dei primi dei non eletti che hanno ottenuto almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo degli eletti ai sensi dell'art. 32, comma 1 dello Statuto federale.

Si ricorda infatti che - anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 31 comma 1, lett. b) - il citato art. 31 comma 2 lettera c) si applica solo per il "venire meno" nell'arco del quadriennio di sei componenti il Consiglio, dovendosi intendere per "venire meno" non già le "dimissioni" ma l'impossibilità di poter integrare l'organo in caso di sopravvenuta "mancanza" dei componenti "a prescindere dalle cause".

Ciò chiarito, ove effettivamente non fosse possibile procedere alla integrazione del rappresentante dei tecnici, dovrà provvedersi, in applicazione di quanto sin qui detto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, nel corso della prima assemblea utile non essendo compromessa la funzionalità dell'Organo.

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma
T 06 8366841 - F 06 83668484 W segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 P.I. 97015720580

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

Quesito n. 2

Sempre dalla documentazione esaminata risulta che il Consiglio Regionale Umbria, alla prima riunione utile, abbia ratificato i provvedimenti assunti in via di urgenza dal Presidente al fine di garantire la funzionalità dell'Organo e pertanto non si ravvisano violazioni delle relative norme statutarie (art. 27, comma 7, applicabile al Comitato regionale ex art. 41, comma 2).

Quesito n. 3

Le dimissioni dei consiglieri sono efficaci dal momento della loro presentazione mentre i provvedimenti di nomina dei primi dei non eletti sono efficaci dalla accettazione formale della carica (art. 39 delle Norme di Attuazione dello Statuto Federale). Pertanto, deve ritenersi che il Consiglio del 22 agosto u.s. sia stato legittimamente convocato ed abbia legittimamente deliberato, essendo intervenuta la suddetta accettazione formale prima della convocazione con conseguente integrazione della "maggioranza semplice" richiesta dall'art. 29, comma 7 dello Statuto federale.

Quesito n. 4

Si veda la risposta al quesito n. 3.

Distinti saluti.

F.I.S.E.
Il Segretario
(Dott. Sergio Bernardini)

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma
T 06 8366841- F 06 83668484 W segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it
